



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 19 novembre 2008
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0222 (COD)**

**15906/08
ADD 2**

**ENER 390
ENV 847
CONSOM 188
CODEC 1585**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 17 novembre 2008

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Documento di lavoro dei servizi della Commissione

- Documento di accompagnamento della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
- = Sommario della valutazione d'impatto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2008) 2863 .

All.: SEC(2008) 2863



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.11.2008
SEC(2008) 2863

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


**concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi
al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai
prodotti**

SOMMARIO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

{COM(2008) 778 definitivo}
{SEC(2008) 2862}

SINTESI

La presente valutazione d'impatto correda la proposta di rifusione della direttiva 92/75/CEE, la cosiddetta "direttiva sull'etichettatura energetica dei prodotti domestici"¹. La rifusione della direttiva è una delle componenti del piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (*Sustainable Consumption and Production/Sustainable Industrial Policy* - SCP/SIP).



La direttiva sull'etichettatura energetica, adottata nel 1992, stabilisce che i distributori devono esporre presso il punto vendita informazioni comparative sul consumo energetico dei prodotti domestici ad uso dei consumatori. Secondo le stime, le informazioni sul consumo energetico hanno contribuito ad un risparmio annuo dell'ordine di 3 Mtep², pari ad una riduzione delle emissioni di circa 14 Mt di CO₂ l'anno nel periodo 1996-2004.

L'etichetta energetica è obbligatoria per i prodotti soggetti alle misure di applicazione previste nell'ambito della direttiva. Il sistema dell'etichettatura energetica è servito a orientare il

¹ Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.

² Questa cifra non tiene conto del risparmio energetico connesso ad altri impegni volontari del CECED (prodotti bianchi) e dell'EICTA (televisori).

mercato degli elettrodomestici verso prodotti più efficienti sotto il profilo energetico: grazie alle informazioni utili e comparabili fornite ai consumatori, questi ultimi hanno potuto decidere se investire in prodotti a basso consumo energetico e risparmiare in termini di costi di gestione (essenzialmente sul consumo energetico connesso all'uso dei prodotti).

Il sistema aiuta inoltre i fabbricanti a posizionare i propri prodotti sul mercato e ad ottenere un ritorno sugli investimenti fatti e finalizzati a introdurre prodotti domestici migliori e più innovativi. Il sistema si è pertanto rivelato uno strumento positivo per tutti gli interessi in gioco: consumatori, industria e ambiente.

Come preannunciato nel piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile, la direttiva sull'etichettatura energetica, unita alla direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potrebbe far risparmiare più energia e ridurre maggiormente l'impatto ambientale se fosse applicabile a tutti i gruppi di "prodotti connessi al consumo energetico" (cioè quei prodotti che incidono sul consumo energetico durante l'uso).

L'attuale direttiva sull'etichettatura energetica dà mandato alla Commissione (coadiuvata da un comitato di regolamentazione) di adottare misure di applicazione per determinati apparecchi domestici³. Per questi prodotti è in preparazione un aggiornamento delle rispettive etichette energetiche, che dovrebbe essere adottato nel 2009 e nel 2010.

Dalla valutazione d'impatto del piano d'azione SCP/SIP è emerso che l'ambito di applicazione circoscritto della direttiva sull'etichettatura energetica ne limita le potenzialità di mitigare ulteriormente i cambiamenti climatici e contribuire al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica fissati per l'UE per il 2020 (20%) e degli obiettivi connessi alla produzione e al consumo sostenibili. La presente valutazione d'impatto analizza pertanto più approfonditamente la possibilità di estendere l'ambito di applicazione e rafforzare il funzionamento della direttiva, le modalità per realizzare tali obiettivi e gli eventuali impatti. Tuttavia, visto che la direttiva sull'etichettatura energetica è una direttiva quadro che non ha ripercussioni dirette sui prodotti, l'impatto socioeconomico e ambientale può essere quantificato con precisione solo per le misure di applicazione adottate per i prodotti specifici. Per questo motivo i potenziali vantaggi e svantaggi di un'eventuale revisione della direttiva vengono considerati alla luce di alcuni gruppi selezionati di prodotti prioritari che presentano impatti ambientali significativi e per i quali l'etichettatura può essere uno strumento utile.

Per quanto riguarda il funzionamento della direttiva, l'obiettivo è duplice: tentare di aumentarne l'efficacia e migliorarne le misure di applicazione riducendo allo stesso tempo l'onere amministrativo, e valutare la possibilità di utilizzare la direttiva come quadro di riferimento per l'armonizzazione delle norme vincolanti sugli appalti pubblici e gli incentivi nel mercato interno.

³ Frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; lavatrici, essiccatori e loro combinazioni; lavastoviglie; forni; scaldacqua e serbatoi di acqua calda; fonti di illuminazione e condizionatori d'aria.

Ai fini della valutazione d'impatto vengono esaminate le seguenti quattro opzioni:

- (1) La politica rimane invariata con due possibilità:
 - (1a) status quo;
 - (1b) status quo + 1 – piena attuazione dell'ambito di applicazione della direttiva in vigore.
- (2) Approccio non normativo.
- (3) Modifica della direttiva – piena attuazione dell'ambito di applicazione della direttiva in vigore più inclusione di tutti i prodotti connessi al consumo energetico, ad eccezione dei mezzi di trasporto.
- (4) Abrogazione della direttiva e attuazione delle disposizioni ivi contenute nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile – piena attuazione dell'ambito di applicazione della direttiva in vigore più inclusione di tutti i prodotti connessi al consumo energetico, ad eccezione dei mezzi di trasporto.

Secondo le stime, l'opzione 1b (l'attuazione integrale dello strumento esistente) potrebbe far risparmiare circa 22 Mtep entro il 2020 (pari a circa 65 Mt di CO₂ non emessi) tenuto conto dei prodotti prioritari considerati. Oltre la metà del risparmio energetico sarebbe dovuto ai soli apparecchi deputati al riscaldamento e agli scaldacqua, che finora non sono stati ancora oggetto di misure nell'ambito della direttiva. Il rimanente risparmio dovrebbe essere la conseguenza dell'aggiornamento delle otto misure esistenti e di una nuova misura sui televisori.

L'opzione 2 (accordi volontari/autoregolamentazione) avrebbe il vantaggio di aggiungere un onere amministrativo limitato per le imprese e le amministrazioni, in funzione delle modalità di applicazione dell'azione non normativa, ma si baserebbe interamente sulla volontà dell'industria, che ha respinto questa soluzione (CECED⁴ ed EICTA⁵). Nella migliore delle ipotesi questa opzione potrebbe dare un contributo marginale al risparmio energetico.

L'opzione 3 (piena attuazione dell'ambito di applicazione della direttiva in vigore più inclusione di tutti i prodotti connessi al consumo energetico) comporta un certo onere amministrativo imputabile alla rifusione ma permetterebbe di risparmiare circa 4 milioni di euro sui costi di recepimento per ogni misura di applicazione nuova o da aggiornare nel caso in cui le direttive di applicazione fossero sostituite da regolamenti. Si calcola che l'estensione del campo di applicazione della direttiva in vigore ai prodotti connessi al consumo energetico potrebbe far risparmiare altri 27 Mtep circa entro il 2020⁶, pari ad una riduzione delle emissioni di quasi 80 Mt di CO₂ rispetto all'opzione di status quo. In tal modo si avrebbe un ulteriore risparmio energetico di circa 5 Mtep rispetto all'opzione "status quo + 1" derivante

⁴ Associazione nazionale produttori di apparecchi domestici e professionali.

⁵ Associazione dell'industria del settore telecomunicazioni, informatica ed elettronica di consumo in Europa.

⁶ Questa cifra è data dal risparmio energetico stimato di 22 Mtep che si otterrebbe, entro il 2020, grazie all'attuazione integrale della direttiva sull'etichettatura energetica, e da un risparmio aggiuntivo di circa 5 Mtep dovuto all'ampliamento del campo di applicazione, tenendo conto di tre gruppi di prodotti prioritari (infissi, apparecchi commerciali per il riscaldamento e per la refrigerazione).

unicamente dai tre gruppi di prodotti prioritari considerati (apparecchi commerciali per il riscaldamento e per la refrigerazione e infissi). Dati più precisi sul risparmio potenziale ottenibile da questi prodotti emergeranno dagli studi preparatori sulla direttiva relativa alla progettazione ecocompatibile e dalle valutazioni d'impatto specifiche per i singoli prodotti. L'introduzione di altre modifiche - come disposizioni in materia di tutela legale dell'uso dell'etichetta, obblighi di chiarimento delle informazioni e l'introduzione di un quadro per gli appalti pubblici e gli incentivi - dovrebbe potenziare ulteriormente l'efficacia del sistema, aumentando i risparmi.

L'opzione 4, cioè l'abrogazione della direttiva e l'applicazione dell'etichettatura energetica nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, potrebbe teoricamente garantire gli stessi risparmi energetici dell'opzione 3 e dovrebbe ridurre il numero di strumenti normativi, ma difficilmente potrebbe essere considerata una semplificazione vista la diversa natura dei due strumenti giuridici. La direttiva sulla progettazione ecocompatibile vieta i prodotti meno efficienti dal punto di vista delle prestazioni ambientali globali e si concentra su tutti gli aspetti ambientali che caratterizzano il ciclo di vita del prodotto. La direttiva sull'etichettatura energetica istituisce invece un'etichetta energetica che informa i consumatori sulle prestazioni del prodotto in termini di efficienza energetica nel corso dell'utilizzo (e sull'utilizzo di altre risorse, come l'acqua, ove tale aspetto è rilevante).

Dall'analisi e dal confronto delle opzioni si può stabilire che le opzioni 1b e 3 sono quelle più adatte ed economicamente più efficaci e quelle che hanno ricevuto il maggior sostegno da parte dei soggetti interessati al fine del conseguimento degli obiettivi.

Si propone che le attività di monitoraggio e valutazione rientrino nell'ambito del piano d'azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale sostenibile, in coordinamento con gli strumenti riguardanti la progettazione ecocompatibile, il marchio di qualità ecologica e altri strumenti attinenti.